

# Misure di prevenzione patrimoniali e disciplina «231»

---

Ordine degli Avvocati di Torino  
*Palazzo di Giustizia «Bruno Caccia»*  
11 marzo 2025


# Agenda

---

- Premessa
- Amministrazione giudiziaria (art. 34 D.Lgs. 159/2011): presupposti e casistica
- Controllo giudiziario (art. 34-bis D.Lgs. 159/2011): cenni
- Conclusioni



**Premessa**



# Premessa

---

Nel moderno tessuto economico, è sempre più diffusa tra le imprese la prassi di **esternalizzare** alcuni **servizi** (ad esempio, logistica, spedizione e produzione), che sovente richiedono l'impiego di **lavoratori non altamente qualificati** e, per questo, più facilmente soggetti a **discriminazione, con violazione, altresì, degli obblighi fiscali e contributivi**

## ❖ Esempio concreto:

- ❖ **ALFA** (società nota a livello internazionale) affida, mediante contratto di **appalto**, il servizio di logistica a **BETA**, un consorzio privo di struttura aziendale e di dipendenti, che a sua volta, mediante contratto di sub-appalto, affida lo svolgimento concreto delle operazioni a varie cooperative (**GAMMA, DELTA, EPSILON**), che materialmente hanno in carico la forza lavoro (composta da facchini non specializzati e in stato di bisogno) con i conseguenti oneri contributivi e previdenziali ...
- ❖ **GAMMA, DELTA, EPSILON** risultano:
  - formalmente intestate a **prestanome**
  - **di fatto gestite** dai medesimi soggetti posti a capo di **BETA**
  - **GAMMA, DELTA, EPSILON** omettono del tutto il versamento di tributi e contributi, in particolare attraverso **indebite compensazioni** (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000)
  - **GAMMA, DELTA, EPSILON** hanno un'operatività **biennale/triennale** e vengono lasciate «*morire*» una volta ricevuto il primo controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate ...

# Premessa

## Quid iuris in ambito penale?

- ❖ Il contratto di appalto tra BETA e GAMMA, DELTA, EPSILON maschera in realtà un contratto di **somministrazione illecita di manodopera** → rileva **l'organizzazione dei mezzi di lavoro/produzione e l'assunzione effettiva del rischio d'impresa**

*«In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, c. 1, d. lgs. n. 276/2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire:*

- *attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro,*
- *con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,*
- *impiego di propri mezzi,*
- *e assunzione da parte sua del rischio d'impresa,*

*dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente ...» (Sez. 6, Ord. n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115; in sede penale, cfr. caso DHL Supply Chain s.p.a., Sez. 3, Sent. n. 16302 del 27/01/2022, non massimata)*

# Premessa

## Quid iuris in ambito penale?

- ❖ Da ciò discende l'**inesistenza giuridica e/o soggettiva** delle prestazioni esposte nelle fatture emesse da GAMMA, DELTA, EPSILON nei confronti di BETA

«... il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in **nullità** ... Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore **non legittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa**» (Sez. 5, Ord. n. 18808 del 28/07/2017, Rv. 645451)

«Integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera ... trattandosi di **fatture relative a un negozio giuridico apparente**, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale» (Sez. 3, Sent. n. 45114 del 28/10/2022, Testa Pio, Rv. 283771)

«Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per **operazioni soggettivamente inesistenti** ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura» (Sez. 3, Sentenza n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282985).

# Premessa

## Quid iuris in ambito penale?

### ❖ Fattispecie configurabili:

- art. 8 D.Lgs. 74/2000 («Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti») a carico degli amministratori, di diritto e di fatto, di **GAMMA, DELTA, EPSILON**
  - art. 2 D.Lgs. 74/2000 («Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti») a carico degli amministratori di **BETA**
  - eventualmente, ove provato, art. 603-bis c.p. («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»)
  - a carico dell'Ente (GAMMA, DELTA, EPSILON, ove ancora «vive» e soprattutto BETA):
    - ✓ Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale» (in relazione all'art. 603-bis c.p.)
    - ✓ Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 «Reati tributari» (in relazione agli artt. 2, 8 D.Lgs. 74/2000, post 24.12.2019)
- N.B.** → «Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato» (Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, **Sasil s.r.l.**, Rv. 284641; Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, **Cartotecnica Grafica Vincentina**, Rv. 283247; Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, **Pg/Impregilo s.p.a.**, Rv. 283437)

# Premessa

## Insufficienza/non completezza/staticità degli strumenti penalistici:

- ❖ Attitudine **afflittiva** (misure cautelari personali, condanne), non **recuperatoria sotto il profilo aziendale**
- ❖ **Onere probatorio** in capo all'accusa **non agevole** → nei confronti dell'ente deve essere provata una «**colpa di organizzazione**»
- ❖ **Scarso successo delle misure cautelari reali** → gli indagati, amministratori del consorzio BETA, non sono mai soggetti particolarmente capienti e, quindi, non è facile aggredire beni, neanche per equivalente
- ❖ Salvi i casi di **concorso doloso nel reato** e di **prova dello stesso** (a mezzo intercettazioni telefoniche o sequestro di documentazione extracontabile), non vengono mai colpiti in sede penale i soggetti che, in cima alla piramide commerciale, finiscono per usufruire della violazioni fiscali e giuslavoristiche commesse a valle (nel nostro esempio **ALFA**)
- ❖ In sostanza, è difficile sanzionare penalmente la frase dei responsabili di ALFA a volte riportata negli interrogatori degli indagati (gestori del consorzio BETA): «**a noi di ALFA non interessa come voi di BETA vi muovete, a noi non interessa se avete lavoratori dipendenti in carico o un'azienda sana alle spalle, sono fatti vostri; a noi interessa solo che arrivate a fornirci quel servizio al prezzo x, altrimenti troviamo un altro fornitore ...** »

Ed ecco che vengono in soccorso le «**misure di prevenzione patrimoniale diverse dalla confisca**», previste dal **Titolo II, Capo V, del Codice Antimafia** (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ...





# **Amministrazione giudiziaria**

---

Art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

«1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'art. 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'art. 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono **sufficienti indizi** per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale:

- ❖ sia direttamente o indirettamente sottoposto alle **condizioni di intimidazione** o di **assoggettamento** previste dall'art. 416-bis del codice penale,
- ❖ o **possa comunque agevolare l'attività** di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle **misure di prevenzione personale o patrimoniale** previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto,
- ❖ ovvero di **persone sottoposte a procedimento penale** per taluno dei delitti di cui all'art. 4, c. 1, lett. a) [416-bis c.p.], b) [51, c. 3-bis, c.p.p.] e **i-bis**) [416 finalizzato a reati contro PA] del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli **artt. 603-bis , 629, 644, 648-bis e 648-ter** del c.p., e **non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali** di cui al capo I del presente titolo ...

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

*... il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, **su proposta dei soggetti di cui al c. 1 dell'art. 17 del presente decreto.***

*2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a **un anno** e può essere prorogata di **ulteriori sei mesi** per un periodo comunque non superiore **complessivamente a due anni** ...*

*3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale **esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.** Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, **l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale,** tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti ...*

*6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio:*

- 1. **la revoca della misura disposta***
- 2. **ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis,***
- 3. **ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.***

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

Giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Milano, cfr. *infra*):

- ❖ *“la finalità dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria non è, infatti, repressiva ma piuttosto preventiva, volta, cioè, non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate degli elementi inquinanti”*
- ❖ non presuppone che l’attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati indicati
- ❖ non presuppone che l’attività avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività abbia fornito un contributo agevolatore
- ❖ presuppone l’insussistenza dei requisiti per l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di colui che esercita l’attività agevolatoria (necessariamente terzo rispetto all’agevolato)

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

- ❖ necessario un “*rimprovero colposo*”, cioè “che il soggetto terzo ... ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di *rimproverabilità colposa*, quindi *negligente*, *imprudente* o *imperita*, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici”
  - lettura costituzionalmente orientata in quanto l’applicazione della misura di prevenzione tende a comprimere il diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.)
  - Si è di fronte ad una “*moderna messa alla prova aziendale*”, finalizzata ad affrancare l’impresa da relazione (interne ed esterne) patologiche

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

Attività ispettive del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Carabinieri:

- ❖ La casa di moda affida, mediante contratto di appalto, **l'intera produzione a società committenti terzi**, con completa esternalizzazione dei processi produttivi
- ❖ L'azienda appaltatrice dispone solo nominalmente di un'adeguata capacità produttiva, non potendo provvedere alla produzione dell'intera linea e riuscendo a sopravvivere solo esternalizzando le commesse ad **opifici cinesi**, così **abbattendo i costi** grazie all'impiego di **manodopera irregolare e clandestina**
- ❖ Gli opifici: **a)** reclutano connazionali stretti nella morsa della **clandestinità**; **b)** **ricevono istruzioni** sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

Scrive il P.M. nella richiesta che *“I grandi marchi ... mostrano una **generalizzata carenza di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001** ed un **sistema di internal audit fallace**, con ciò integrando I presupposti dell’art. 34 D.Lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali controlli **agevolano (colposamente)** soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all’art. 603-bis c.p.”*

Ed ancora: *“**vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo anche minimo della filiera produttiva ...** le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli ma di una **illecita politica di impresa**. Si dà vita, così, ad un processo di **“decoupling organizzativo”** (letteralmente “disaccoppiamento”), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell’organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un’altra struttura, “informale”, volta a seguire le regole dell’efficienza e del risultato ... ”.*

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

Controlli ispettivi presso quattro opifici cinesi, collocati a valle della filiera produttiva (borse, cinture) attraverso contratti di sub-appalto → condizioni tali da integrare **gli estremi del delitto di cui all'art. 603-bis c.p.:**

- ❖ Sussistenza di violazioni delle norme in materia di **sicurezza ed igiene** sui luoghi di lavoro
- ❖ Sottoposizione dei lavoratori a **condizioni alloggiative degradanti**
- ❖ **Orari di lavoro difformi** rispetto a quelli contrattualmente preveduti
- ❖ **Retribuzione oraria nettamente inferiore** a quella prevista dal CCNL Artigiano-tessili

Gli opifici lavoravano su **commissione esclusiva di BETA**, società appaltatrice priva di reparto produzione ed avente rapporti diretti con la casa di moda ...



# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

Tribunale: “*emerge la realizzazione da parte dei titolari delle ditte cinesi di condotte illecite riconducibili al reato di cui all’art. 603-bis c.p.*”:

... chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

...

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento **la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:**

- 1) **la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;**
- 2) **la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;**
- 3) **la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;**
- 4) **la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.**

- ❖ «... **meri criteri-guida** per l'interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico, ... finalizzati a riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento» (Sez. 4, Sent. n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190)
- ❖ «per l'integrazione del reato è **sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento**» (Sez. IV, Sent. n. 33889 del 02/08/2023, non massimata)

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

### Tribunale:

- ❖ *“Le risultanze investigative hanno consentito di appurare che, sebbene la produzione delle varie categorie di beni (borse, cinture ecc.) fosse ufficialmente affidata a società come [BETA], senza la possibilità di sub-appaltare la produzione, in realtà tali beni erano concretamente prodotti da ditte diverse e, segnatamente, dagli opifici cinesi di cui sopra si è detto, operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori”*
- ❖ *“non risulta alcuna autorizzazione chiesta alla [ALFA] dalle citate società appaltatrici per i sub-appalti ai cinesi (da notare che non vi era alcun contratto scritto tra la società appaltatrice ed i laboratori cinesi)”*
- ❖ *“non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato”*
- ❖ *“il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società [ALFA] che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione ... è stato rinvenuto un solo audit effettuato [presso la società appaltatrice] ... L'auditore non ha rilevato/riportato l'assenza del reparto di produzione presso [BETA], requisito essenziale per l'esecuzione del contratto con [ALFA], circostanza rilevabile icto oculi e di per sé implicante che la produzione dei prodotti sarebbe stata affidata a terzi”*
- ❖ *“... il sistema descritto ha, all'evidenza, l'obiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, ed è stato perpetrato nel tempo ... è fuor di dubbio che la società non abbia mia effettivamente controllato la catena produttiva ... “*

# Amministrazione giudiziaria (art. 34)

## Caso ARMANI (decreto Trib. Milano n. 10/2024)

- ❖ **Proporzionalità dell'intervento:** “ ... possa modularsi la misura in modo da assicurare il controllo da parte del tribunale sugli organi gestori ... nel contempo lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria»
- ❖ **Nomina di un amministratore giudiziario:** «l'intervento dell'amministratore, ove è possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e subappalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603-bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p.; ancora, a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda»
- ❖ **Compiti dell'amministratore:**
  - ✓ esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al **modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6, c. 2, D.Lgs. 231/2001** (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello «a prevenire reati della specie di quello verificatosi»)
  - ✓ assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti
  - ✓ intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società
  - ✓ rivedere tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici

Altre pronunce di rilievo:

- ❑ **Alviero Martini** (Decreto Trib. Milano n. 1/24 del 15.1.2024) → caso sovrapponibile ad Armani
- ❑ **SIFEL** (Decreto Trib. Torino n. 2/2023 del 16.10.2023) → **appalti di infrastrutture ferroviarie** (non occasionale agevolazione dell'attività di soggetti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso)
- ❑ **UBER Italy s.r.l.** (Decreto Trib. Milano 9/2020 del 28.5.2020) → rapporto con i lavoratori autonomi c.d. *riders*



**Amministrazione  
giudiziaria  
(art. 34)**

---



# Controllo giudiziario

---

Art. 34-*bis* D.Lgs. 6 settembre 2011, n.  
159

# Controllo giudiziario (art. 34-bis)

## [Occasionalità dell'agevolazione]

1. Quando l'agevolazione prevista dal c. 1 dell'art. 34 risulta **occasionale**, il tribunale dispone, **anche d'ufficio**, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività ...

## [Durata – Oneri comunicativi – Nomina amministratore giudiziario]

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo **non inferiore a un anno e non superiore a tre anni**. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) **imporre** nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 **l'obbligo di comunicare** al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa...

b) **nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario**, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

## [Compiti dell'amministratore giudiziario]

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

...

d) **di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni ...**

## [Interdittiva antimafia – Istanza di parte]

6. **Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, c. 4**, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, **possono richiedere** al tribunale competente per le misure di prevenzione **l'applicazione del controllo giudiziario** di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto ... nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può **revocare** il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, **disporre altre misure di prevenzione patrimoniali**.

## [Sospensione effetti]

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo **sospende** il termine di cui all'art. 92, c. 2, nonché **gli effetti di cui all'art. 94** [sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia]

# Controllo giudiziario (art. 34-bis)

- ❖ Istituto disciplinato **in maniera autonoma** con la L. 17 ottobre 2017, n. 161 (prima collocato nell'art. 34, c. 8, Cod. Antimafia)
- ❖ Nel caso dell'amministrazione giudiziaria l'attività di agevolazione è «*stabile e duratura*» / nel controllo giudiziario l'agevolazione riveste il carattere dell'occasionalità  
*«In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (In motivazione, la Corte ha precisato che il controllo giudiziario comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose)»* (Sez. 6, Sent. n. 1590 del 14/10/2020, **Mogini**, Rv. 280341); in termini Sez. 6, Sent. n. 30168 del 07/07/2021, **Gruppo Samir Global Service s.r.l.**, Rv. 281834); Sez. 6, Sentenza n. 1590 del 14/10/2020, **Senesi**, Rv. 280341)
- ❖ Il controllo giudiziario **non comporta alcuna estromissione del proprietario dei beni e dell'azienda dall'esercizio dei propri poteri** ma «**solo**» un **potere di controllo** in capo al giudice delegato e all'amministratore giudiziario

# Controllo giudiziario (art. 34-bis)

## Interazioni tra D.Lgs. 231/2001 e misure di prevenzione:

- ❖ art. 34-bis, c. 3 → adozione di modelli di organizzazione e di gestione tra i compiti specifici dell'amministratore giudiziario
- ❖ Art. 94-bis (c.d. prevenzione collaborativa, introdotta dal D.L. 152/2021): «1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di **agevolazione occasionale**, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) **adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale ...** »
- ❖ Alla scadenza del termine di durata della collaborazione: **1)** rilascio di **informativa antimafia «liberatoria»** - c. 4 - / **2)** applicazione, da parte del Tribunale, del **controllo giudiziario** (sorveglianza osservativa) - art. 34-bis, c. 2, lett. b) -



# Conclusioni

---



### A livello generale:

- L'Ente è chiamato a svolgere un'attività di **compliance** particolarmente rigorosa e profonda per mappare e tracciare tutte le **aree sensibili** in chiave preventiva
- I **Modelli di organizzazione ex art. 6 D.Lgs. 231/2001** sono la **sede corretta** («*giunto cardanico*») per la gestione dei rischi connessi agli illeciti commessi da **appaltatori/subappaltatori**, prima e al di fuori del processo penale

**N.B.** Decreto di archiviazione ex art. 58 D.Lgs. 231/2001 - Proc. Milano DHL dell'11.11.2022 (proporzionalità nella valutazione del *ne bis in idem* e link con [giustizia riparativa](#))

### A livello operativo:

- ❑ La corretta gestione degli appalti, dei distacchi di lavoratori e della somministrazione di manodopera è il **primo step** del **risk assessment** funzionale alla prevenzione
- ❑ I meccanismi di **qualificazione dei fornitori** nonché la **creazione di una anagrafica** degli stessi sono strumenti efficaci per la scelta delle controparti contrattuali
- ❑ Il **semplice divieto contrattuale di subappalto può non essere sufficiente** ad evitare il rischio di commissariamento per le condotte illecite dei subappaltatori
- ❑ Appare suggeribile che la società committente si garantisca la possibilità di **eseguire accessi e ispezioni** presso le sedi degli appaltatori/subappaltatori e **richiedere a quest'ultimi la trasmissione periodica** di tutta la documentazione inerente **la salute e la sicurezza sul lavoro**



**Amministrazione giudiziaria e reati fiscali:**  
**inserimento nel catalogo dei reati presupposto?**

# Conclusioni

---

# Grazie



---

Dott. Mario Bendoni

Procura della Repubblica di Torino

Gruppo Penale dell'Economia

*[mario.bendoni@giustizia.it](mailto:mario.bendoni@giustizia.it)*